

## IPOTESI VERBALE DI ACCORDO

Addì, 24 febbraio 2020, presso la sede di Avezzano di Confindustria L'Aquila, si sono incontrati:

- la Società Siapra S.p.A. rappresentata da Paolo Chiocca, Silvio Pantaloni, assistita da Emanuele Ciaccia di Confindustria L'Aquila;
- le OO.SS. e precisamente la FIOM, FIM e UILM dell'Aquila in persona di Elvira De Santis, Antonello Tangredi ed Angelo Gallotti
- la RSU dello Stabilimento di Avezzano

### Premesso che:

- l'Azienda ha attivato per il tramite di Confindustria L'Aquila con lettera inviata per mezzo PEC del 21 febbraio 2020 la procedura di licenziamento collettivo, ex articoli 4 e 24 della L. n. 223/1991, per complessivi n. 20 dipendenti operanti presso lo stabilimento di Avezzano;
- le OO.SS. hanno richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. n. 223/91, un incontro per l'esame in sede sindacale della situazione determinatasi e denunciata dall'Azienda;
- nel corso dell'esame congiunto in fase sindacale, l'Azienda ha illustrato con apposite presentazioni dedicate le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza strutturale di personale, fornendo alle RSU e alle Organizzazioni sindacali intervenute ampie informazioni di dettaglio utili a consentire una completa conoscenza e valutazione in ordine alla situazione aziendale e alle motivazioni che hanno causato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, e che determinano l'esubero di personale nonché sul piano industriale e sulle misure ritenute imprescindibili per la continuità d'impresa; in particolare dovuti all'incertezza dell'economia internazionale e alla generale crisi dei consumi di cui non si vedono prospettive di ripresa a breve termine e la necessità di contrazione dei costi di gestione del personale ormai non più differibile, rendono infatti inevitabile il ricorso alla presente procedura di licenziamenti collettivi.

### Tutto ciò premesso

1. le Parti, consapevoli di avere adempiuto a quanto la normativa relativa al licenziamento collettivo prevede anche in materia di ricerca di soluzioni alternative, hanno proceduto alla stesura del presente verbale di accordo, rispondente altresì ai criteri fissati dalla Legge 223/91, convenendo quanto segue:
2. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
3. le parti riconoscono la sussistenza dei presupposti di legge e sulla necessità di accedere alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla L. n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. le parti, ai sensi di quanto previsto dall'art.5 comma 1 della citata legge 223/91, allo scopo di individuare i lavoratori da licenziare, concordano nella definizione del seguente unico

*B. n. Meo*  
*Tangredi*

*ES* *CE* *del* *Stabilimento*

*meo del*

criterio di scelta: manifesta non opposizione al licenziamento.

A tal proposito le parti concordano che il criterio sopra indicato potrà essere applicato anche a lavoratori diversi da quelli indicati in esubero nella comunicazione di apertura della procedura.

5. le parti, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del decreto legge 148/93 convertito in legge 236/93, convengono di estendere al 31 marzo 2021 il termine ultimo entro cui intimare i licenziamenti.
6. l'Azienda nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, corrisponderà a ciascuno dei lavoratori che verranno licenziati nell'ambito della presente procedura secondo il criterio/i criteri sopra descritto/i, una somma a titolo di incentivazione all'esodo come da allegato al presente accordo, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.;
7. il personale avente diritto fruirà della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) prevista dal d.lgs. n. 22/2015;
8. le Parti si danno atto, nel rispetto della normativa prevista in materia di licenziamenti collettivi di personale femminile e riservatari ex lege 68/99, di avere, con la sottoscrizione del presente accordo, esperito positivamente la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 4 legge n. 223/1991.
9. le parti si danno reciprocamente atto che la presente procedura di licenziamenti collettivi è stata correttamente esperita e si è conclusa in data odierna con il presente verbale di accordo, essendo state fornite dall'azienda ampie e dettagliate informazioni alle RSU aziendali e alle OO.SS., alla luce delle richieste formulate dalle stesse.


Letto, confermato e sottoscritto.

Avezzano, 24 febbraio 2020


SIAPRA S.p.A.




Confindustria L'Aquila



OO.SS.



RSU



## ALLEGATO AL VERBALE DEL 24 FEBBRAIO 2020

La Società SIAPRA S.p.A. riconoscerà ai lavoratori che manifesteranno la volontà di non opporsi al licenziamento e che rinunceranno all'impugnazione dello stesso entro il 31 marzo 2021, con la sottoscrizione di apposito verbale *ex art.* 411 o 410 c.p.c., le seguenti somme a titolo di incentivo all'esodo:

- per ciascun lavoratore che maturi i requisiti per l'accesso alla pensione durante il periodo di godimento della Naspi:
  - € 500,00 (cinquecento/00) lordi per ogni mese di godimento della Naspi per i primi 12 mesi dal licenziamento;
  - € 600,00 (seiscento/00) lordi per ogni mese di godimento della Naspi per i successivi 12 mesi fino al pensionamento;

In tale ipotesi, la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione verrà attestata dal lavoratore interessato con l'esibizione dell'Estratto Conto Contributivo Certificato (EcoCert) rilasciato dall'Inps o dal Patronato competente.

L'erogazione degli incentivi di cui sopra è condizionata, peraltro, alla sottoscrizione da parte del lavoratore di apposito verbale di rinuncia formale *ex art.* 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c. all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa relativa al rapporto di lavoro intercorso. L'Azienda erogherà a ciascun lavoratore che sottoscriverà l'apposito verbale l'ulteriore somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi a titolo di transazione novativa delle rinunce espresse.

Al lavoratore che sottoscriverà l'apposito verbale di cui sopra, verranno corrisposte le spettanze di fine rapporto, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso nei limiti di quanto previsto dal vigente C.c.n.l., nei normali termini di legge e/o prassi aziendali. Il lavoratore avrà la possibilità di verificare i conteggi predisposti dall'azienda relativamente alle competenze di fine rapporto ed al Tfr ed a eccepire eventuali incongruenze entro 60 giorni dall'erogazione delle somme a tale titolo erogate. Trascorsi i 60 giorni senza che vi sia stata eccezione alcuna da parte del lavoratore, tale clausola si riterrà assorbita nel verbale transattivo e conciliativo *ex art.* 411 o 410 c.p.c.

Tutte le spettanze di fine rapporto verranno erogate a mezzo bonifico bancario.

Letto e sottoscritto.

SIAPRA S.p.A.

OO.SS.

RSU

Confindustria L'Aquila

Luca

B. U. U. U.  
A. U. U. U.  
P. U. U. U.  
G. U. U. U.

Luca